
ISTRUZIONI RELATIVE ALLA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AL SERVIZIO NAVIGAZIONE PER LE DIVERSE PROCEDURE

1) Immatricolazione natanti:

- Formulario “domanda per ottenere la licenza di navigazione” compilato nei dettagli e firmato dal detentore o proprietario. Per cittadini stranieri e confederati bisogna indicare l’indirizzo del domicilio e **un recapito** nel nostro cantone;
- la dichiarazione del luogo di stazionamento autorizzato, vedi retro formulario di domanda, con timbro e firma del proprietario dell’impianto (dove è necessario);
- i documenti del natante **in originale**:
 - La licenza precedente immatricolazione se natante d’occasione già immatricolato in svizzera.
 - La prova dello sdoganamento per la normale ammissione di natanti, se nuovo o d’occasione proveniente dall’estero (in questo caso tutti i natanti sdoganati dopo il 1. maggio 2001, devono presentare documenti che rientrano nel campo d’applicazione delle **direttive 94/25 CE**, che consistono:
 - **Dichiarazione scritta di conformità** ,
 - **norme e standards di riferimento , ISO**,
 - **manuale del proprietario**);
- l’attestato d’assicurazione per la copertura RC, rilasciato da un’agenzia in svizzera autorizzata dal Consiglio federale ad esercitare questo ramo d’attività. Per stranieri e confederati sull’attestato è possibile l’intestazione con l’indirizzo del domicilio.
(N.B.: Validità attestato 30 giorni dalla data del rilascio);
- la fotocopia di un documento di legittimazione (passaporto o carta d’identità), per persona giuridica (società) la fotocopia del registro di commercio recente (massimo di un anno);
- documenti del o dei motori:
 - copia della precedente immatricolazione in svizzera (licenza), **oppure**;
 - dichiarazione di conformità secondo le normative **2003/44 CE** , per i motori mai Immatricolati in Svizzera, costruiti o importati dopo il **01.06.2007** , **oppure**, l’attestato d’importazione & d’omologazione di scarico rilasciato dall’importatore in svizzera della marca del motore.
 - Il documento sulla manutenzione relativa ai gas di scarico.

2) Cambio detentore:

Per un natante già immatricolato nel nostro cantone, bisogna presentare (nei dettagli) parte dei documenti come al punto **1**, quindi:

- Formulario di “domanda per ottenere la licenza di navigazione”;
- la dichiarazione del luogo di stazionamento autorizzato;
- la licenza di navigazione originale;
- l’attestato d’assicurazione per la copertura RC (validità 30 giorni dal rilascio);
- la fotocopia di un documento di legittimazione, o registro di commercio;
- la dichiarazione cessione delle targhe (tramite apposto formulario o lettera firmata del vecchio detentore).

3) Cambio motore:

Per un natante immatricolato nel nostro cantone, bisogna presentare (nei dettagli) parte dei documenti come **al punto 1**, quindi:

- Formulario di “domanda per ottenere la licenza di navigazione”;
- la dichiarazione del luogo di stazionamento autorizzato (**non necessario** il timbro e la firma del proprietario dell'impianto se già presentato durante l'anno in corso per altre procedure);
- la licenza navigazione originale;
- l'attestato d'assicurazione per la copertura RC (validità 30 giorni dal rilascio);
- i documenti del o dei motori.

4) Cambio natante:

Il cambio natante è sempre più problematico, in quanto immatricolato con targhe nel nostro cantone di materiale plastico (autocollante), quindi distruttibili e difficile da trasferire da un natante all'altro (**se non è possibile il trapasso le targhe vengono distrutte e l'immatricolazione avviene con un nuovo numero** . Per questa procedura bisogna presentare la documentazione come al punto 1, in più la **licenza di navigazione del natante da sostituire** (+ le vecchie targhe se non è possibile il trapasso).

5) Modifica licenza :

Una modifica sulla licenza di navigazione può essere eseguita unicamente dall'ufficio competente di rilascio. Il titolare è tenuto a notificare all'autorità competente, **entro un termine di 15 giorni**, ogni fatto che richieda una modifica (art. 98 dell'Ordinanza sulla navigazione interna dell'8 novembre 1978 – ONI).

Per il cambio compagnia assicurazione bisogna presentare:

- la licenza di navigazione originale;
- l'attestato d'assicurazione della nuova compagnia (validità 30 giorni dal rilascio).

Per il cambio di stazionamento:

- la licenza di navigazione originale;
- il formulario “domanda per ottenere la licenza di navigazione” compilato nei dettagli e firmato, con la nuova dichiarazione sul retro dello stesso formulario.

7) Rinuncia immatricolazione – deposito delle targhe e licenza navigazione:

Per la messa fuori servizio di un natante è necessario riconsegnare alla nostra Sezione:

- La licenza di navigazione originale, in caso di smarrimento si dovrà richiedere un duplicato, la richiesta dovrà essere **firmata dal detentore** (ci sono a disposizione appositi formulari per la richiesta);
- le 2 targhe corrispondenti, anche quelle autocollanti che sono facilmente distruttibili con staccarle dallo scafo del natante.

Il deposito sarà accettato unicamente se saranno presentati tutti i documenti segnalati in precedenza.

8) Ispezione periodica:

I natanti collaudati e regolarmente immatricolati sono sottoposti a ispezioni periodiche ad intervalli regolari (art. 101 **ONI**)*.

All'ispezione periodica è **obbligatorio** presentare:

- La licenza di navigazione;
- Il libretto di manutenzione gas di scarico, per quei motori che sono stati immatricolati sulla base del certificato di omologazione concernente i gas di scarico. Si tratta di quei motori importati o costruiti **dopo il 01.01.1995**. (In ogni caso per quei motori dove nella licenza è iscritto il numero di omologazione **M+ 9 cifre**);
- se si tratta di “un'imbarcazione sportiva”, così indicata nella licenza di navigazione, in quanto indica un natante rientrante nel campo d'applicazione della direttiva **94/25CE**, i seguenti **documenti originali: 1)-Dichiarazione scritta di conformità, 2)-norme e standards di riferimento (ISO), 3) -manuale del proprietario (documenti già esibiti alla prima immatricolazione)**;
- Il certificato di controllo dei gas liquefatti (se esiste e se necessario). Il controllo eseguito da un esperto privato è valido per 6 anni;
- Il certificato installazione elettrica (se esiste e se necessario). Il controllo eseguito da un professionista privato è valido per 10 anni.

Importante:

Diverse procedure e la stampa dei formulari possono essere consultate e elaborate nel nostro sito internet www.ti.ch/circolazione. (sportello - procedure guidate “natanti”)